

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 giugno 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. REPACE LUIGI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA F.I.G.C. - L.N.D.) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 18;
- AMMENDA € 3.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 6005/307 PF16-17 GP/GT/VG DEL 3.12.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Repace Luigi, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 15, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. BRANDA VALERIO (ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA F.I.G.C. - L.N.D.) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 3;
- AMMENDA € 300,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. – NOTA N. 6005/307 PF16-17 GP/GT/VG DEL 3.12.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

La C.F.A., dichiara d'ufficio il difetto di giurisdizione, accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Branda Valerio e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI FOTI PASQUALE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A.) E RANIERI GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO, NONCHÉ VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. E ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 21 DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 6885/1347 PF15-16 GP/GT/AG DEL 3.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

III COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 3 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 85 LETT. C) PAR. IV DELLE NOIF, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11828/968 PF16-17 GP/GC/AC DEL 28.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 86 del 15.5.2017)

La C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e infligge alla Società A.C.R. Messina di Messina la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/17.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Pubblicato in Roma il 7 giugno 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio